

CIRCOLARE N. 19/2013

Torino, 12 maggio 2013

Oggetto: L'ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI E PICCOLI IMPRENDITORI – SCELTE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Con riferimento all'assoggettabilità ad Irap dei **professionisti** si ricorda, in sintesi, il concetto che si deve trarre dalle numerose prese di posizione della Cassazione:

malgrado occorra valutare caso per caso, i professionisti che per l'esercizio della loro attività utilizzano una modesta quantità di beni strumentali e non fanno uso di lavoro altrui, possono ritenersi al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Irap.

Nel corso degli ultimi anni, la possibilità di non versare Irap è stata estesa dalla Cassazione, oltre che per quanto riguarda i professionisti, anche nei confronti di altre categorie di soggetti, in particolare:

- ➔ **agenti di commercio** e ai **promotori finanziari** (Cassazione SS.UU., sentenza n.12108/09 e ss.);
- ➔ **broker assicurativi** (Cassazione, sentenza n.10851/11);
- ➔ **piccole imprese** (Cassazione, sentenza n.15249/10, n.21122/10 e n.21123/10).

Sono comunque moltissime le sentenze che vanno in tale direzione.

Tale esonero si applica con i medesimi presupposti, a patto che sia impiegata nell'attività una dotazione di beni strumentali che non supera il minimo indispensabile e non venga impiegato lavoro altrui.

Le scelte che potranno essere operate in sede di dichiarazione dei redditi sono le seguenti:

compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso



è la scelta che evita l'irrogazione di sanzioni ma espone ai tempi lunghi del rimborso;

non compilare la dichiarazione Irap e quindi non versare nulla



è la scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma che espone all'irrogazione di sanzioni.

Qualora il gentile cliente ritenga di non essere soggetto Irap in quanto privo del requisito di autonoma organizzazione previsto dalla norma è pregato di contattare lo Studio.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

STUDIO SAVIO E ASSOCIATI
